



## **Regolamento Interno**

### **Del Comitato degli Italiani all'Estero della circoscrizione consolare di Singapore**

#### **1. Premessa**

1.1 Il Comitato degli Italiani all'Estero della circoscrizione consolare di Singapore (di seguito "Comites") è principalmente un organo di rappresentanza dei cittadini italiani residenti a Singapore (di seguito "connazionali") nei rapporti con l'autorità diplomatico-consolare italiana a Singapore.

1.2 Il Comites tutela i diritti e gli interessi dei connazionali e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale, perseguendo i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e i valori della Repubblica di Singapore condivisi, in conformità con gli ordinamenti giuridici italiani e comunitari, con le leggi locali e internazionali applicabili.

1.3 Le norme relative alla disciplina dei Comites sono contenute nella Legge 23 ottobre 2003, n. 286, nel DPR 29 dicembre 2003, n. 395, successive modifiche, e circolari ministeriali (di seguito "Legge").

#### **2. Organi**

Assemblea  
Presidente  
Esecutivo

#### **3. Assemblea**

3.1 L'Assemblea è organo deliberativo del Comites sulle proposte proprie e pervenute da terzi, e ha competenza sugli atti fondamentali di indirizzo, sviluppo e tutela dei connazionali, in particolare su:

- a. Elezione a maggioranza assoluta del Presidente
- b. Elezione a maggioranza semplice dell'Esecutivo
- c. Approvazione a maggioranza semplice i bilanci preventivi e consuntivi
- d. Elezione a maggioranza semplice dei revisori dei conti
- e. Adozione di un programma operativo conforme alle funzioni del Comites
- f. Revisione a maggioranza dei due terzi del presente regolamento interno

#### **4. Presidente**

4.1 Il Presidente del Comites viene eletto come stabilito dalla Legge, rappresenta legalmente il Comites e ne esegue le deliberazioni (nel seguito "delibere" o "decisioni"). Il Presidente è il portavoce ufficiale del Comites. Qualsiasi opinione del Presidente che non abbia ricevuto previa approvazione dell'Assemblea ovvero che non sia espressione di una delibera del Comites, può essere presentata solo come opinione personale. I rapporti con l'autorità diplomatica-consolare vengono tenuti dal Presidente o da persona da lui delegata.



## 5. Esecutivo

5.1 L'Esecutivo del Comites viene eletto come stabilito dalla Legge, e ne fanno parte, oltre al Presidente che lo presiede, i due membri più votati nell'elezione dell'Esecutivo. Il Presidente è coadiuvato dal membro più votato nell'elezione dell'Esecutivo, che svolge le funzioni di vice-presidente, e assume i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o su specifica delega da parte del Presidente. L'Esecutivo può affidare particolari compiti o mansioni ai suoi componenti.

5.2 L'Esecutivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima delle sue sedute, e in casi di necessità anche verbalmente con minor preavviso. La sua convocazione è possibile anche su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti indirizzata al Presidente. Le sedute dell'Esecutivo sono valide se sono presenti due dei suoi componenti. L'Esecutivo affianca il Presidente, e collabora per:

- a. Stabilire l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea
- b. Elaborare i bilanci da sottoporre all'Assemblea
- c. Esaminare questioni relative all'attività del Comites e proporre soluzioni
- d. Assistere le commissioni di lavoro ed i loro presidenti

## 6. Norme procedurali

6.1 Le sedute e gli atti del Comites si tengono in lingua italiana. Qualora siano presenti persone che non parlano la lingua italiana, le discussioni saranno tradotte verbalmente da un membro del Comites. Il voto dei membri del Comites è personale e non sono ammesse deleghe.

6.2 Il Presidente può invitare esperti esterni a partecipare alle discussioni e a prendere la parola su determinati argomenti durante le sedute, previa approvazione dell'Assemblea. Tali esperti esterni hanno il solo compito di relazionare e rispondere a domande del Presidente, non possono partecipare al voto, e non possono essere remunerati.

6.3 Il voto dell'Assemblea contrario ad una proposta dell'Esecutivo, solo nel caso in cui quest'ultimo ponga la questione di fiducia, comporta la decadenza dell'Esecutivo. La questione di fiducia non può essere posta su:

- a. Regolamento interno
- b. Questioni di bilancio, procedurali e interpretazione della Legge
- c. Votazioni per alzata di mano e scrutinio segreto
- d. Votazioni nei confronti di persone
- e. Questioni incidentali formali

6.4 Il Presidente, l'Esecutivo, i componenti dell'Esecutivo, e i presidenti di commissione, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia individuale scritta e motivata presentata da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea e votata a maggioranza assoluta. Le necessarie successive elezioni avvengono secondo quanto stabilito dalla Legge.



6.5 Le dimissioni del Presidente, dei componenti dell'Esecutivo, e dei presidenti delle commissioni hanno effetto solo dopo che l'Assemblea ne ha preso atto con votazione individuale.

## **7. Poteri del Presidente**

7.1 Il Presidente presiede le sedute e ne assicura il buon andamento facendo osservare il presente regolamento interno. Nel caso preveda di essere assente, può designare un sostituto. Nel caso di assenza imprevista, l'Esecutivo propone il vice-presidente o nomina un presidente temporaneo della seduta.

7.2 Il Presidente dirige e modera la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di ulteriori questioni varie ed eventuali. I membri del Comites partecipano alla discussione chiedendo la parola al Presidente, rivolgendosi all'Assemblea attraverso il Presidente.

7.3 Il Presidente garantisce la partecipazione di tutti i presenti alle sedute, può concedere e limitare la durata degli interventi previo avvertimento, e può togliere la parola quando un intervento supera la durata concessa. Il Presidente esercita il voto decisivo in caso di parità di voti.

7.4 Il Presidente assicura che l'ordine del giorno includa il punto "Varie ed eventuali" per offrire a tutti i membri del Comites e all'eventuale pubblico ammesso l'opportunità di presentare questioni di competenza del Comites. Il Presidente decide sulle questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute non disciplinate dal presente regolamento interno.

## **8. Provvedimenti disciplinari**

8.1 Qualora, durante una seduta, un membro (o un partecipante) leda con il suo comportamento, espressioni verbali e scritte, la dignità del Comites, dei suoi membri e di terzi, o ne disturbi il funzionamento, il Presidente può emettere una nota di richiamo verbale e richiedere l'allontanamento di tale membro, fatto salvo il diritto di voto del membro allontanato. Se tale membro rifiuta di allontanarsi, il Presidente sospende la seduta fino all'avvenuto allontanamento. Qualora un membro minacci o faccia uso di violenza, il Presidente ha facoltà di deferirlo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e alla polizia locale.

8.2 Su proposta di almeno un terzo dei membri del Comites votata a maggioranza assoluta, i membri del Comites possono essere sospesi ed espulsi per indegnità e colpe gravi, che costituiscono motivi di decadenza, come stabilito dalla Legge. Il Presidente può diffidare un membro che leda con il suo comportamento, espressioni verbali e scritte, la dignità del Comites, dei membri e di terzi, richiedendo la rimozione di tali espressioni e le sue scuse ed ha facoltà di deferire tale membro al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e alle autorità locali.



## **9. Delibere**

9.1 Ogni membro può presentare mozioni intese a promuovere una delibera sulle materie di competenza del Comites, appoggiata da un secondo membro e votata a maggioranza semplice salvo quanto stabilito nel presente regolamento interno e dalla Legge. Nel caso della presentazione di mozioni da parte dei membri è richiesta la forma scritta. L'assenza di opinione contraria alla mozione è accettabile come indicazione dell'approvazione dell'Assemblea. Ogni membro può intervenire in dissenso in tempi brevi concessi dal Presidente. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. A conclusione della discussione, comprensiva dell'approvazione ovvero del rigetto degli emendamenti, si procede alla votazione finale della mozione.

9.2 La mozione d'ordine è un richiamo all'ordine e alle modalità della discussione del Presidente, ad esclusione di qualsiasi riferimento alla materia in esame, che determina un'immediata decisione del Presidente sulla condotta della discussione. La mozione d'ordine "Si decide di passare al voto" può essere proposta solo dopo adeguata discussione della mozione oggetto di voto, deve essere messa ai voti, e se approvata dalla maggioranza semplice, determina l'immediata cessazione della discussione e la messa ai voti della mozione.

## **10. Revisioni**

10.1 Qualsiasi delibera del Comites, incluso il presente regolamento interno, può essere modificata o annullata mediante una proposta di revisione che deve essere sostenuta, per passare, dai due terzi dei membri aventi diritto al voto.

## **11. Conflitto di interessi**

11.1 L'Esecutivo assicura che all'ordine del giorno, immediatamente dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, i membri del Comites dichiarino qualsiasi conflitto di interessi sugli argomenti in discussione.

11.2 Il membro del Comites presente a una seduta che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, configurabile come la sussistenza di una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di un provvedimento o delibera, è tenuto a:

- a. Dichiarare la propria condizione di conflitto di interessi all'inizio della seduta; e
- b. Allontanarsi dalla seduta prima della discussione e dell'adozione del provvedimento o delibera, in modo da evitare qualunque forma di condizionamento dell'Assemblea.



## **12. Segreteria e verbali**

12.1 Le funzioni di segreteria del Comites e dell'Esecutivo sono svolte dal Segretario, eletto dai membri del Comites come stabilito dalla Legge.

12.2 Il Segretario è responsabile della redazione del verbale, di cui verifica contenuto e forma prima di trasmetterlo ai membri per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della seduta successiva. Il verbale contiene i punti principali delle discussioni, le delibere e le proposte votate. Il verbale è confermato dal Comites e firmato dal Presidente e dal Segretario all'inizio della seduta successiva.

12.3 Il Segretario è inoltre responsabile della redazione dell'ordine del giorno, stabilito dal Presidente in collaborazione con l'Esecutivo, e della sua trasmissione per posta elettronica ai membri almeno sette giorni prima della data della seduta. I verbali confermati, gli ordini del giorno stabiliti e ulteriori documenti, come per esempio, eventuali proposte, osservazioni e proposte di rettifica del verbale sono trasmessi per posta elettronica ai membri e archiviati dal Segretario previa approvazione del Presidente, utilizzando un'applicazione idonea, come per esempio Google Drive. Tali documenti possono essere consultati esclusivamente dai membri del Comites, salvo per i verbali che in conformità con le forme di pubblicità stabilite dalla Legge sono trasmessi dal Segretario all'autorità consolare per posta elettronica e affissi per estratto all'albo consolare.

## **13. Tesoreria**

13.1 Le funzioni di tesoreria del Comites sono svolte dal tesoriere, eletto dai membri del Comites. Nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e dell'Esecutivo, e previa approvazione del Presidente, il tesoriere attua tutte le operazioni contabili-amministrative.

13.2 Il tesoriere esegue i pagamenti e ne conserva gli atti, predispone le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi per l'Esecutivo e l'Assemblea, riceve e deposita i fondi del Comites sul conto bancario utilizzato a questi fini. Il tesoriere, qualora persona diversa dal Segretario, collabora con il Segretario per una corretta e trasparente gestione degli atti del Comites.

## **14. Sedute**

14.1 Il Presidente, come stabilito dalla Legge, convoca le sedute del Comites almeno una volta ogni quattro mesi, e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l'autorità consolare.

14.2 Le sedute sono pubbliche e si tengono in presenza presso la sede del Comites, ovvero presso i locali all'uopo destinati previa decisione dell'Esecutivo. Il pubblico ammesso alle sedute non può utilizzare apparecchi di registrazione senza l'approvazione della maggioranza dei membri presenti. I verbali sono affissi per estratto all'albo consolare.



14.3 Alle sedute partecipano, oltre che i membri del Comites, il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante appositamente delegato, ed eventuali esperti esterni invitati per partecipare a titolo consultivo in relazione alle questioni all'ordine del giorno.

14.4 In modalità ibrida si possono adottare tutte delibere ad eccezione delle delibere relative alle questioni che richiedono la votazione a scrutinio segreto. La piattaforma utilizzata per la modalità ibrida deve garantire il collegamento simultaneo di tutti gli aventi diritto, oltre che la presenza del pubblico ammesso.

14.5 La seduta inizia con la lettura del verbale. In assenza di osservazioni e proposte di rettifica scritte su singoli punti del verbale, esso s'intende approvato. Sul verbale non è concessa la parola se non a chi ha proposto una o più specifiche rettifiche scritte, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente. Se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

## **15. Quorum per le sedute e votazioni**

15.1 I membri presenti in presenza o in modalità ibrida sono considerati presenti. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei membri dell'Assemblea. Alla data e all'ora fissate per l'Assemblea, il Segretario dovrà verificare:

Numero dei presenti  
Assenti giustificati  
Assenti ingiustificati

## **16. Pareri obbligatori**

16.1 Alle sedute in cui sono previste discussioni sui pareri obbligatori come stabilito dalla Legge, incluso pareri sui bilanci preventivi e contributi, sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti interessati.

16.2 Per realizzare il lavoro preparatorio al parere, l'Esecutivo e la commissione competente, ove istituita, può precedentemente riunirsi in presenza o in modalità ibrida con la partecipazione dei rappresentanti degli enti interessati.

16.3 I membri del Comites agli effetti della legge penale italiana sono pubblici ufficiali nei seguenti casi indicati all'Art. 2, comma 4, lettere e), g), h), della Legge 23 ottobre 2003, n. 286, quando:

- a. Esprimono parere “sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere” nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale dei connazionali;
- b. Esprimono parere obbligatorio “sulle richieste di contributo che enti o organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome”;
- c. Esprimono parere obbligatorio “sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione”.

16.4 Tutta la documentazione relativa alla formulazione dei pareri dovrà pervenire ai membri in tempo per le valutazioni come stabilito dalla Legge.



16.5 L'espressione dei pareri obbligatori è dettata da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, e in modo da non aggravare o pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

## **17. Gestione finanziaria**

17.1 Il Comites può reperire risorse per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, come stabilito dalla Legge, attraverso:

- a. Le rendite dell'eventuale patrimonio
- b. I finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale
- c. Gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane
- d. Gli eventuali contributi disposti dalla Repubblica di Singapore e dai privati
- e. Il ricavato di attività e di manifestazioni varie

17.2 Le risorse ricevute da fonti diverse dai finanziamenti ministeriali sono riportate nei bilanci preventivi e consuntivi alla voce "*proventi locali*" e possono essere utilizzate per spese non ammesse per i finanziamenti ministeriali.

17.3 Prima dell'approvazione di qualsiasi spesa ammessa per i finanziamenti ministeriali, il Comites assicura che la spesa in questione sia ammissibile come stabilito dalla Legge.

## **18. Commissioni di lavoro**

18.1 Nella prima seduta, dopo l'elezione dell'Esecutivo, il Comites istituisce al suo interno le commissioni di lavoro. Ciascun membro del Comites aderisce ad un massimo di due commissioni, individuate secondo le proprie esperienze professionali e di volontariato. Nelle commissioni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, possono anche essere cooptati esperti esterni al Comites, su proposta del presidente della commissione previa approvazione dell'Esecutivo. Le commissioni:

- a. Hanno funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Comites nell'ambito di ogni tematica e possono, attraverso il proprio presidente o membro delegato, interpellare connazionali e associazioni al fine di ottenere informazioni e suggerimenti sulle attività da svolgere;
- b. Hanno il compito di promuovere le questioni inerenti ai propri ambiti di competenza, facendo conoscere attraverso studi e ricerche le esigenze e i bisogni emergenti e lo svilupparsi di iniziative mirate al potenziamento delle attività nell'ambito di ciascuna commissione;
- c. Hanno il ruolo di esaminare le relative problematiche, promuovendo attività utili a comprenderle e risolverle, nonché relazionare sulle strategie comuni per la valorizzazione degli ambiti di competenza del Comites;
- d. Entro sette giorni dalla richiesta da parte dell'Esecutivo ovvero precedentemente o durante l'approvazione dell'Assemblea, esprimono parere facoltativo non vincolante in merito ai singoli progetti del Comites che ricadono nel proprio ambito tematico.

18.2 La funzione delle commissioni è di coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni il Presidente e l'Esecutivo, verso i quali sono responsabili.



18.3 L'Esecutivo tutela l'efficace funzionamento delle commissioni. È compito della segreteria del Comites garantire alle commissioni e ai loro presidenti quanto necessario alla propria operatività organizzativa.

18.4 La presidenza di ogni commissione è riservata ad un membro del Comites. Viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano di età. Il membro più giovane funge da segretario della commissione.

18.5 Le riunioni delle commissioni sono pubbliche e vi possono partecipare senza diritto di voto il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato, il Presidente del Comites o un suo delegato, e i suoi membri.

Sono istituite le seguenti commissioni:

1. Rapporti istituzionali
2. Amministrazione
3. Bilancio e programmazione finanziaria

## **19. Disposizioni accessorie, transitorie e abrogative**

19.1 Per quanto non stabilito dal presente regolamento interno, si applica la Legge, e nei casi non disciplinati eventuali norme accessorie approvate dal Comites, purché non in conflitto con il presente regolamento interno, con la Legge e con eventuali ulteriori leggi applicabili.

19.2 Per facilitare lo svolgimento dei propri compiti, il Comites può provvedere alla propria registrazione come entità locale senza scopo di lucro. In caso di registrazione, quanto stabilito dalla Legge e dal presente regolamento interno prevale su eventuali regole statutarie del Comites

19.3 Il presente regolamento interno entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione e si applica a partire dalla prima seduta dopo il rinnovo del Comites del 3 dicembre 2021. Può essere modificato in tutto o in parte mediante proposta di revisione di cui all'articolo 10.

**Approvato dal Comites di Singapore nella seduta dell'11 gennaio 2022**